

## **Disegno di Legge**

### **Disposizioni in materia di accesso di familiari e visitatori a strutture ospedaliere per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.**

#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute e di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19 con l'esercizio delle libertà e i diritti delle persone di assistenza e visita ai pazienti ricoverati, il DDL in oggetto detta disposizioni organizzative per consentire l'accesso a strutture ospedaliere del territorio ligure da parte familiari e visitatori in possesso della certificazione verde (Green Pass) Covid-19 di cui all'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge 17 giugno 2021, n.87.

#### **RELAZIONE ARTICOLATA**

##### **ARTICOLO 1**

1. Il comma 1 individua, quale finalità del Disegno di legge, il contemperamento delle esigenze di tutela della salute e di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19 con l'esercizio delle libertà e i diritti delle persone di assistenza e visita ai pazienti ricoverati.
2. Il comma 2 stabilisce che l'accesso a strutture ospedaliere del territorio ligure è consentito a familiari e visitatori in possesso della certificazione verde (Green Pass) Covid-19 di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 52/2021, secondo le modalità indicate dalle linee guida dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.).
3. Il comma 3 attribuisce al direttore sanitario della struttura ospedaliera, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, l'adozione di misure precauzionali più restrittive, necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. Tale disposizione ha lo scopo di consentire l'adozione di misure immediate, ove siano ravvisate situazioni di rischio o pericolo che si manifestino in una specifica struttura in ordine alla diffusione della patologia in questione.
4. Il comma 4 detta specifiche disposizioni relative all'utilizzazione delle certificazioni verdi, stabilendo che le stesse siano esibite dai familiari e dai visitatori, al momento dell'accesso alle strutture di cui al comma 1, esclusivamente ai soggetti incaricati delle verifiche, per le finalità della legge e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Viene esclusa la possibilità di raccolta, conservazione e successivo trattamento dei dati relativi alla salute contenuti nelle medesime certificazioni.

##### **ARTICOLO 2**

L'articolo reca la norma d'invarianza finanziaria.

##### **ARTICOLO 3**

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza.

#### **TESTO DEL DDL**

##### *Articolo 1*

##### *(Modalità di accesso di familiari e visitatori a strutture ospedaliere del territorio ligure)*

1. Al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute e di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 con l'esercizio delle libertà e i diritti delle persone di assistenza e visita ai pazienti ricoverati, la presente legge detta disposizioni organizzative per l'accesso di familiari e visitatori a strutture ospedaliere del territorio ligure.

2. L'accesso a strutture ospedaliere del territorio ligure è consentito a familiari e visitatori in possesso della certificazione verde (Green Pass) Covid-19 di cui all'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), convertito in legge 17 giugno 2021, n. 87, con le modalità indicate dalle linee guida dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), istituita dalla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)).
3. Il direttore sanitario della struttura ospedaliera, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, può adottare misure precauzionali più restrittive, necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
4. Le certificazioni verdi Covid-19 di cui al comma 2 sono esibite dai familiari e dai visitatori, al momento dell'accesso alle strutture di cui al comma 1, esclusivamente ai soggetti incaricati delle verifiche, per le finalità della presente legge e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. È esclusa la possibilità di raccolta, conservazione e successivo trattamento dei dati relativi alla salute contenuti nelle medesime certificazioni.

***Articolo 2***  
***(Norma di invarianza finanziaria)***

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

***Articolo 3***  
***(Dichiarazione d'urgenza)***

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.